

29 GEN. 2013
02142/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1920/2013

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 2142
 Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - Rep.
 Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - Ud. 25/10/2017
 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - CC
 Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1920-2013 proposto da:

(omissis) S.P.A. C.F. (omissis), in persona del
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in (omissis), presso lo
 studio dell'avvocato (omissis), rappresentata
 e difesa dall'avvocato (omissis), giusta
 delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

2017

(omissis) ;

4151

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 527/2011 della CORTE D'APPELLO
 di POTENZA, depositata il 13/01/2012 R.G.N. 99/11;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.



RILEVATO CHE

la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza resa pubblica il 17/1/2012, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta da (omissis) s.p.a. nei confronti di (omissis), volta a conseguire la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare irrogata in data 12/10/2006, per avere la dipendente diffuso impropriamente fra i colleghi due *mails* di contenuto lesivo dei principi di correttezza e buona fede ai quali è informata l'obbligazione lavorativa;

avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società affidato a due motivi;

la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l.300/70 nonché degli artt.2104 e 2106 c.c., e vizio di motivazione ex art.360 comma primo n.5 c.p.c.;

si lamenta che i giudici del gravame abbiano ritenuto ascrivibile a mero errore la diffusione della prima missiva in data 19/9/2006 - di risposta alla *mail* aziendale con cui la lavoratrice era stata convocata per il giorno 20/9/2006 ad una videoconferenza in Napoli - con la quale aveva comunicato la propria mancata partecipazione, dovendo sottoporsi a visita neurologica, per i disturbi diagnosticati in ragione della condizione *mobbizzante* in cui versava; si critica la statuizione in quanto "mera *presupposizione* del tutto inidonea ad escludere l'intenzione della sig.ra (omissis) di volere inviare la mail in questione anche agli altri 7 colleghi";

ci si duole che la Corte di merito abbia omissis di valutare l'uso improprio della *mail* del 20/9/2006, con il quale la dipendente aveva comunicato il peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche ed il rinvio della visita neurologica attinente alla "diagnosi susseguente ai rapporti con il *Mobber*";

si deduce per contro che la lettura della corrispondenza intercorsa fra le parti consentirebbe "di pervenire a conclusioni esattamente opposte rispetto a quelle della sentenza di II grado", attestando sia l'uso improprio di uno strumento di lavoro quale è la e-mail aziendale, sia la intenzionalità delle disposizioni di servizio che vietano detto inappropriato utilizzo dei beni aziendali, elemento questo che connota in termini di gravità la valutazione della condotta della dipendente;

2. il motivo tende a pervenire, mediante la contestata violazione di legge, alla rinnovata valutazione del merito inibita nella presente sede;

come affermato da questa Corte in numerosi approdi, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. *ex plurimis*, Cass. 11/1/2016 n.195, Cass. 16/7/2010 n.16698);

mediante il promiscuo ricorso anche alla contestazione del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente ha provveduto a stigmatizzare l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito in ordine alla condotta assunta dalla lavoratrice e alla sua portata oggettiva e soggettiva, criticando il malgoverno dei dati istruttori acquisiti, e così pervenendo ad una revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito per il conseguimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (vedi *ex aliis*, Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n.24148);

per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettivo carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi (in termini, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n. 24148, Cass. 4/4/2014 n.8008 e da ultimo, Cass. 7/4/2017 n.9097);

invero il motivo di ricorso ex art.360 co.1, n.5, c.p.c., non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in

discussione, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge; in ogni caso, per considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (tra le tante: Cass. 2/2/2007 n.2272, Cass. 14/2/2013 n. 3668);

3. nello specifico la Corte distrettuale ha scrutinato il materiale probatorio acquisito osservando innanzitutto che la (omissis) con la prima *mail* del 19/9/2016 aveva semplicemente risposto ad un'altra mai inviata da (omissis) (omissis), per conoscenza indirizzata ad altri destinatari sicchè la risposta, inviata anche a terzi, ragionevolmente doveva ritenersi frutto di errore materiale; tanto è vero che la seconda missiva datata 20/9/2006 con la quale aveva comunicato di non poter partecipare al convegno fissato per il giorno stesso a Napoli, era stata indirizzata semplicemente al (omissis); e ciò indubbiamente consentiva di ritenere la mancanza ascritta priva di valenza diffamatoria; quanto alla seconda *mail*, osservava che il nominativo della persona che avrebbe posto in essere ai suoi danni il comportamento asseritamente *mobbizzante* non era stato indicato, sicchè neanche era configurabile un improprio attacco sul piano individuale;

conclusivamente, valutava la condotta complessiva posta in essere dalla lavoratrice, sia nel suo contenuto obiettivo che nella sua portata soggettiva, rimarcando sotto tale profilo gli aspetti della vicenda – quale la condizione lavorativa vissuta dalla (omissis) con grande sofferenza – che si palesavano idonei ad escludere la configurabilità di un comportamento deliberatamente denigratorio;

l'iter argomentativo che sorregge l'impugnata sentenza, congruo sotto il profilo logico, e completo per quanto sinora detto, resiste alla censura all'esame;

4. con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 45,46 e 47 c.c.n.l. imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 28/6/2000, e vizio di motivazione ex art.360 comma primo n.5 c.p.c.; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la azienda non si fosse dotata di una regolamentazione interna di lavoro e che la contestata violazione dell'art.45 c.c.n.l. sull'uso improprio del mezzo informatico, non fosse consona alla mancanza contestata, affermando un principio di tipizzazione tassativa dei comportamenti disciplinarmente rilevanti

contrastante con le norme contrattuali richiamate, ed in particolare, con l'art.47;

5. il motivo è improcedibile laddove le ragioni di doglianza si basano sulla dedotta violazione delle summenzionate norme collettive;

come le Sezioni Unite insegnano, l'onere del deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall'art.369, co. 2, n.4, c.p.c., è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest'ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benché, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest'ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (Cass. SS.UU. 7/11/2013 n. 25038);

inoltre questa Corte, sempre a Sezioni Unite, con sentenza del 23/10/2010 n. 20075 ha sancito che il richiamato art.369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d'improcedibilità non già solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni;

l'onere del deposito assume infatti, una sua rilevanza autonoma - ed è distinto, perciò, dall'onere di "autosufficiente" indicazione e trascrizione delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi - corrispondendo alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità, che si esercita - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 - anche con riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali, in ragione della peculiare efficacia di tali atti, sì che la distinta produzione (oltre che la specifica indicazione, in ricorso, delle singole disposizioni dedotte) è finalizzata ad una compiuta ricognizione da

parte della Corte di Cassazione, chiamata alla interpretazione dei medesimi (vedi *ex plurimis*, Cass. 8/11/2016 n.22668);

tale onere è soddisfatto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest'ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (per tutte, Cass. SS.UU.cit. n. 25038/2013);

6. nello specifico parte ricorrente non ha precisato, come prescritto dall'insegnamento innanzi ricordato, l'avvenuta produzione, ed in forma integrale, del contratto collettivo sui quali fonda i motivi di gravame, nonchè la sede in cui lo stesso sia reperibile, onde la censura non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità;

in definitiva, il ricorso è respinto;


nessuna statuizione va emessa in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 29 GEN. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 29 gennaio 2018

La presente copia si compone di 7 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92